



COMUNE DI OTRANTO

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con delibera del

Consiglio Comunale

n. 28 del 28/06/2011

Modifiche apportate dalla delibera C.C. n. 19 del 14/03/2013

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Misura dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Obblighi di comunicazioni fiscali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Allegato A</i>	<i>Facsimile di dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Allegato B</i>	<i>Facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</i>	<i>Pag. 9</i>

ARTICOLO 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio di Otranto.
2. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 2

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Otranto.

ARTICOLO 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il dodicesimo anno di età;
 - b. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

ARTICOLO 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 5 stelle; Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi turistici 3 stelle, Villaggi alberghi 5 stelle, Villaggi alberghi 4 stelle, Villaggi alberghi 3 stelle.
2. L'imposta è pari a euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.
3. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:
Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree

attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Otranto.

4. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi, negli agricampeggi e nelle mini aree di sosta; nelle altre strutture ricettive l'imposta si applica per un massimo di sette giorni consecutivi.
5. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo sette giorni, con unica eccezione di cinque giorni qualora entrambe le tipologie ricettive siano campeggi, agricampeggi oppure mini aree di sosta, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

1. I gestori delle strutture ricettive dichiarano, ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio Tributi del Comune entro il 31 luglio il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente (aprile, maggio e giugno) ed entro il 31 ottobre il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente (luglio, agosto e settembre), con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La dichiarazione è trasmessa di norma per via telematica mediante procedure informatiche definite all'Amministrazione comunale.
3. La dichiarazione potrà essere altresì presentata su modulo cartaceo.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione sul sito istituzionale.
5. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale rilasciata al cliente, oppure su altro documento non fiscale, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando in ogni caso la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €, deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2011".

ARTICOLO 6

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Otranto nella misura corrispondente alla classificazione della struttura.
2. I soggetti di cui all'art.2, al momento della registrazione, all'arrivo presso la struttura turistica, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernorranno. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Otranto. Contestualmente, il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di consegnare ad ogni soggetto passivo di imposta una carta di servizi per il turista denominata "*Otranto card*" valevole per il periodo di soggiorno. Detta card consente di beneficiare di riduzioni su acquisti di beni e servizi presso le strutture convenzionate e di fruire gratuitamente di alcuni servizi offerti nella città.
3. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, deve, nello stesso momento, compilare una dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di

soggiorno, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta (Allegato A). Qualora il soggetto passivo si rifiuti di compilare la suddetta dichiarazione, il gestore della struttura ricettiva dovrà, nello stesso momento, compilare specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato B), per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti. Entrambe le suddette dichiarazioni devono essere trasmesse al Comune di Otranto lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all'indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 31 luglio quelle relative al trimestre aprile, maggio e giugno, ed entro il 31 ottobre quelle relative al trimestre luglio, agosto e settembre: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Otranto; b) mediante pagamento tramite il sistema bancario.

ARTICOLO 7

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 8

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della

sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Per l'omessa consegna della "Otranto card", da parte del gestore al soggetto passivo che ha assolto al versamento dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 10

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00.

ARTICOLO 11

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 4 luglio 2011.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno, da parte del gestore della struttura ricettiva al Comune, di cui all'art. 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di versamento effettuati entro il 30 settembre 2011.



DICHIARAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 6, comma 2)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a provincia di

il residente a provincia di

C.A.P. in via/piazza n. civico

consapevole che con Delibera n. _____ del _____ il Consiglio Comunale di Otranto ha introdotto, a decorrere dal 04.07.2011 l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011;

consapevole che per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 8 del Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nella città do Otranto;

DICHIARA

- Di essere giunto presso la struttura ricettiva sita in Otranto e denominata _____, di essere stato informato dell'obbligo di corrispondere l'imposta di soggiorno per il periodo dal giorno _____ al giorno _____;
- Di ritenere di non corrispondere al gestore della struttura presso la quale dovrà soggiornare l'imposta di soggiorno per un importo di euro _____, calcolata sulla base dei giorni di durata del soggiorno e della misura dell'imposta diversificata secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno della città di Otranto;
- Che l'omissione del versamento dell'imposta di soggiorno è dovuta ai seguenti motivi:
(l'indicazione dei motivi della mancata corresponsione dell'imposta di soggiorno è facoltativa)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante
(ospite della struttura ricettiva)

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è trasmessa agli uffici comunali lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all'indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.



**CITTA' DI
OTRANTO**

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 6, comma 2)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a provincia di
il residente a provincia di
C.A.P. in via/piazza n. civico
titolare, in qualità di della Società/Ditta Individuale
denominata dell'attività ricettiva di

**premesso che, con Delibera n. _____ del _____ il Consiglio Comunale di Otranto ha
introdotto, a decorrere dal 04.07.2011 l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011;**

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

DICHIARA

Che il Sig./ra..... nato/a a provincia di
il residente a provincia di
C.A.P. in via/piazza n. civico

- dovrà soggiornare presso questa struttura ricettiva dal giorno _____ al giorno _____;
- al momento della registrazione presso questa struttura ha omesso la corresponsione dell'imposta di soggiorno e, pertanto, in qualità di gestore della struttura ricettiva, non sono nelle condizioni di effettuare il versamento della detta imposta al Comune di Otranto. Detta imposta è dovuta per un importo di euro, calcolato sulla base dei giorni di durata del suddetto soggiorno e della misura dell'imposta diversificata secondo le modalità di cui all'art. 4 del Regolamento dell'Imposta di Soggiorno del Comune di Otranto;
- ha rifiutato, alla mia presenza, di rilasciare al Comune di Otranto la prevista motivata dichiarazione di omesso versamento dell'imposta di soggiorno per il periodo interessato.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

Il Dichiarante
(il gestore della struttura ricettiva)

La presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato ed è trasmessa agli uffici comunali lo stesso giorno dell'avvenuta compilazione, a mezzo fax al numero 0836 801683 oppure all'indirizzo di posta certificata del Comune di Otranto commercio.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it oppure direttamente presso l'Ufficio Protocollo.